

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA  
Provincia di Verona



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, NONCHE'  
PER L'INDIVIDUAZIONE E LA CONCESSIONE DELLE AREE E PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI  
SPETTACOLO VIAGGIANTE, PARCHI DIVERTIMENTO, CIRCHI E ARTI DI STRADA

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1- Definizioni

Art. 2- Principi

Art. 3- Ambito di applicazione e disciplina generale

Art. 4- Ulteriori disposizioni in materia di viabilità e promozione degli eventi

Art. 5- Responsabilità

## **CAPO II - SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCHI**

### ***TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI- RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI – NORME COMUNI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCHI***

Art. 6 - Ambito di applicazione

Art. 7 - Individuazione delle aree comunali

Art. 8 - Installazione in aree private

Art. 9 - Modalità di concessione delle aree

Art. 10 - Autorizzazione all'esercizio di spettacoli viaggianti

Art. 11 - Domande e documentazione

Art. 12 - Comunicazione esito domande

Art. 13 - Gestione dell'attrazione

Art. 14 - Sistemazione carovane

Art. 15 - Attività complementari

Art. 16 - Obblighi del concessionario

Art. 17- Modalità di esercizio da parte del concessionario

### ***TITOLO II – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ALL'INTERNO DI SAGRE, FIERE, FESTE TRADIZIONALI E MANIFESTAZIONI VARIE***

Art. 18- Benestare

Art. 19- Criteri per la formazione della graduatoria

Art. 20- Attrazioni novità

Art. 21- Subentri

Art. 22- Rinunce e assegnazioni di spazi temporaneamente liberi

Art. 23- Concessione di aree in sagre o manifestazioni di nuova istituzione

### ***TITOLO III – PARCHI DIVERTIMENTI AUTORIZZATI***

Art. 24- Organizzazione, autorizzazione e concessione dell'area

Art. 25- Commissione consultiva interna

### ***TITOLO IV – INSTALLAZIONE DEI CIRCHI***

Art. 26- Domanda

Art. 27- Detenzione di animali

### ***TITOLO V – ARTI DI STRADA***

Art. 28 – Esercizio dell'attività

## **CAPO III - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E LORO ESERCIZIO**

### ***TITOLO I – DOTAZIONI, PATROCINIO, DOMANDA DI UTILIZZO DELLE AREE, CALENDARIZZAZIONE***

Art. 29- Calendarizzazione annuale

Art. 30- Dotazione delle aree di svolgimento delle sagre e delle manifestazioni in genere

Art. 31- Patrocinio

Art. 32- Richiesta di utilizzo di aree o immobili di proprietà comunale o occupazione di suolo pubblico

Art. 33- Durata massima di svolgimento, orari e rispetto del Piano di Zonizzazione

Art. 34- Oneri a carico degli organizzatori

### ***TITOLO II – TITOLI AUTORIZZATIVI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 68 E 69 DEL T.U.L.P.S. PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO-***

Art. 35- Attività soggetta a licenza di Pubblico Spettacolo

Art. 36- Titoli autorizzativi per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo

### ***TITOLO III- VERIFICHE DI AGIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S. (AGIBILITA') PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO***

Art. 37 -Manifestazioni soggette a verifica di agibilità

Art. 38 -Manifestazioni non soggette a verifica di agibilità

Art. 39- Coordinamento tra varie manifestazioni

Art. 40- Procedimenti da attivare

### ***TITOLO IV- MANIFESTAZIONI E COMPETIZIONI SPORTIVE***

Art. 41-Autorizzazione

### ***TITOLO V- CARRI ALLEGORICI***

Art. 42- Rinvio

Art. 43- Norme tecniche per i carri allegorici e documenti da presentare

### ***TITOLO VI- RINVIO AD ALTRE NORME, SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE***

Art. 44- Rinvio

Art. 45- Sanzioni pecuniarie

Art. 46- Sanzioni accessorie

Art. 47- Entrata in vigore

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- **attività di spettacolo viaggiante:** attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, inserite nell'elenco del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali di cui all'art. 4 della Legge n° 337/1968;
- **attrazione novità:** attività avente caratteristiche nuove, decisamente diverse dalle altre già esistenti e che non abbia mai partecipato alla manifestazione/parco divertimenti oggetto di valutazione per la graduatoria;
- **circo equestre:** insieme di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista;
- **artista di strada:** libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo ed itinerante, senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore, secondo l'elenco seguente da ritenersi esemplificativo e non esaustivo: attività figurative (ritrattisti, caricaturisti, pittori, madonnari), musicali (suonatore, cantante, cantastorie), recitative, giochi di abilità e di prestigio, saltimbanco, mimo, clown, giocoliere, trampoliere, creature di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili, statua vivente;
- **luogo pubblico:** luogo a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es. vie, piazze, etc.);
- **luogo aperto al pubblico:** luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso;
- **spettacolo:** forma di divertimento in cui il pubblico assiste in forma passiva;
- **intrattenimento:** forma di divertimento in cui il pubblico partecipa in modo attivo;
- **manifestazione temporanee:** forma di spettacolo o trattenimento che si svolge per un periodo di tempo limitato in luoghi ordinariamente adibiti ad altre attività;
- **allestimento temporaneo:** strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- **locali:** insieme di fabbricati, ambienti e relative pertinenze destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- **misure di safety & security:** tutti i dispositivi e le misure strutturali da adottare a tutela della pubblica incolumità nonché la valutazione e la conseguente adozione di misure a contrasto di eventuali pericoli e minacce da attuarsi in conformità alla legislazione vigente;
- **Commissione Comunale di Vigilanza:** la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo come previsto dall'art. 80 del T.U.L.P.S., nonché dal Regolamento di Esecuzione (Regio Decreto n° 635/1940) e dalle intervenute modifiche normative in materia;
- **Tavolo Tecnico Comunale di Valutazione:** Tavolo costituito dai Responsabili del Settore Vigilanza, del Settore Tecnico/Lavori Pubblici e del Settore Attività Economiche/Edilizia Privata o da loro delegati, avente il compito di valutare, istruire e chiedere eventuali integrazioni documentali a seguito di SCIA o comunicazioni per attività di spettacolo viaggiante, sagre, manifestazioni o eventi da svolgersi sul territorio comunale.

- **manifestazione:** qualsiasi sagra, festa, fiera o evento in qualsiasi modo denominata, soggetta, per il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella a calendarizzazione secondo l’art.29 del presente Regolamento;
- **sagra:** manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea;
- **festa:** ogni spettacolo pubblico o dimostrazione sportiva, cinematografica, artistica, politica, sociale, ricreativa, folkloristica, anche non legata alle tradizioni popolari nella più ampia accezione, sia occasionalmente, sia temporanea per cui non è prevista l’annotazione nel calendario regionale delle fiere e delle sagre ai sensi della DGR n° 184/2017;
- **fiera:** manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- **convegno/conferenza:** riunione di due o più persone in un determinato luogo.
- **tecnico abilitato:** professionista iscritto nell’ Albo degli Ingegneri o nell’ Albo degli Architetti o nell’Albo dei Periti Industriali o nell’ Albo dei Geometri.
- **T.U.L.P.S.:** Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931 n°773) e successive integrazioni e modificazioni;
- **S.U.A.P.:** Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.

## **Art. 2 – Principi**

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti per lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo in tutte le loro forme nei locali, aree e luoghi di pubblico spettacolo ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69 e 80 del T.U.L.P.S.

Le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle suddette attività sono volte a favorire momenti di aggregazione della comunità promossi da Enti pubblici, religiosi, partiti politici, associazioni sindacali nonché forme associative di cittadini, enti e società, per propri fini istituzionali.

Anche le attività di spettacolo viaggiante, circhi e arti di strada svolte in modo autonomo o nel corso delle manifestazioni suddette, costituiscono attività di interesse sociale, meritevole di promozione e di sviluppo.

## **Art. 3 - Ambito di applicazione e disciplina generale**

Possono essere effettuate sul territorio comunale manifestazioni temporanee, di pubblico spettacolo e/o trattenimento quali sagre, feste e altre manifestazioni a carattere ricreativo, ambientale, sociale, culturale, ludico, sportivo, religioso, benefico, politico, sindacale ed imprenditoriale.

Lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo di pubblico spettacolo e/o trattenimento così come i luoghi (edifici, locali o aree) destinati temporaneamente a tali scopi, sono soggetti ad autorizzazione comunale e a verifica di agibilità ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.

Durante tali manifestazioni nei luoghi puntualmente individuati, possono essere somministrati al pubblico di alimenti e bevande, organizzate mostre, vendite, manifestazioni di sorte locali, effettuati

trattenimenti e spettacoli musicali nonché spettacoli di arti varie previo ottenimento dei necessari titoli autorizzativi.

Le attività devono essere esercitate nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia edilizia-urbanistica, igienico-sanitaria, commerciale nonché di quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone.

#### **Art. 4 - Ulteriori disposizioni in materia di viabilità e promozione degli eventi**

Gli organizzatori degli eventi, degli spettacoli viaggianti e delle manifestazioni in genere, dovranno acquisire obbligatoriamente i necessari titoli abilitativi come da normativa vigente (pubblico spettacolo, disposizioni in materia sanitaria, veterinaria, viabilistica etc.) anche laddove non specificato nel presente Regolamento.

Gli organizzatori dovranno inoltrare, almeno 30 giorni prima dell'evento, al Corpo di Polizia Locale del Comune la richiesta per eventuali ordinanze temporanee necessarie alla modifica della viabilità. In caso di manifestazioni di particolare rilevanza, l'organizzatore sarà tenuto ad individuare idonea area di parcheggio per i partecipanti.

Nel caso di installazione di materiale pubblicitario, gli organizzatori dovranno inoltre attivarsi, per ottenere le autorizzazioni previste per le affissioni/installazioni.

Entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione della manifestazione, sarà cura degli organizzatori far rimuovere ogni segnaletica e/o cartelli espositivi e/o allestimenti a servizio dell'evento stesso.

#### **Art. 5 - Responsabilità**

Ogni responsabilità, per eventuali danni a persone e/o cose a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, parco divertimento, circo o arte di strada, sagra, festa, manifestazione, fiera o qualsiasi altro evento comunque denominato, oggetto del presente Regolamento, fa carico esclusivamente e totalmente all'organizzatore e/o concessionario. Il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella è sollevato da qualsiasi responsabilità a riguardo.

## **CAPO II – SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCHI**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI – RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI - NORME COMUNI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI/CIRCHI**

#### **Art. 6 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Capo del Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 Marzo 1968 n. 337, individua le aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante all'interno del territorio comunale e ne disciplina la loro assegnazione in occasione di:

- a) Sagre, fiere, Feste tradizionali e manifestazioni varie, installazioni singole (Titolo II);
- b) Parchi divertimenti organizzati (Titolo III);
- c) Installazione di circhi equestri (Titolo IV).

#### **Art. 7 - Individuazione delle aree comunali**

Le attività di spettacolo viaggiante e di circo equestre possono essere esercitate esclusivamente sulle aree individuate e destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della legge 337/1968.

Le aree del patrimonio comunale ove possono essere collocate dette attività sono individuate con deliberazione di Giunta Comunale e possono essere aggiornate con provvedimento della Giunta medesima ogni qualvolta se ne verifichi l'esigenza.

#### **Art. 8 - Installazione in aree private**

Qualora l'attività di spettacolo viaggiante o di circo equestre venga svolta in area privata, l'esercizio dell'attrazione potrà essere autorizzato previo assenso del proprietario dell'area stilato in forma scritta.

#### **Art. 9 - Modalità di concessione delle aree**

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, in occasione della singola manifestazione per la quale è prevista l'installazione di più spettacoli viaggianti, individua l'area sulla quale dovranno insistere le attrazioni, le condizioni generali di utilizzo, nonché le date di inizio e termine dell'occupazione del suolo pubblico e dell'esercizio dell'attività.

La richiesta di concessione di area pubblica per lo svolgimento di spettacolo viaggiante, al di fuori di manifestazioni, sagre, eventi e/o in forma singola, sarà oggetto di valutazione da parte della stessa Giunta Comunale.

#### **Art. 10 - Autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante**

L'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio della licenza, ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S, nonché dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.

L'autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile del Settore Attività Economiche/Edilizia solo a seguito di preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte del Responsabile

del Settore Vigilanza e secondo le modalità e le tempistiche previsti negli articoli seguenti del presente Regolamento.

Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.) non danno luogo a diritti di sorta ai fini della redazione della graduatoria di cui all'art. 19 e saranno oggetto di titolo autorizzativo di cui sopra limitatamente ad un massimo di n° 2 (due) per richiedente.

### **Art. 11 - Domande e documentazione**

La domanda di occupazione di suolo pubblico per l'installazione dell'attrazione e la domanda per l'esercizio della stessa dovranno essere presentate tra i 120 e i 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione ed esclusivamente tramite S.U.A.P.

Ai soli fini dell'istruttoria, le domande pervenute potranno essere oggetto di valutazione anche successivamente ai 30 giorni dal ricevimento delle istanze, garantendo comunque i termini per l'eventuale sospensione di cui all'art.2 c.7 o per l'eventuale comunicazione di motivi ostativi al rilascio di cui all'art. 10-bis della Legge 241/90.

Le domande pervenute al di fuori da detto lasso temporale verranno rigettate automaticamente.

Qualora dopo la stesura della graduatoria, nell'area individuata dal Comune per l'installazione del parco divertimenti sia disponibile spazio residuo che consenta di autorizzare ulteriori spettacoli viaggianti, si potrà procedere a redigere un'ulteriore graduatoria anche per le istanze pervenute fuori dal lasso temporale di cui all'art.11 c.1. Questa seconda graduatoria dovrà essere stilata secondo le modalità di cui all'art. 19, tenuto conto in primo luogo dello spazio residuo e successivamente della diversità di offerta delle attrazioni. A parità di punteggio si procederà con il sorteggio.

Il titolare dovrà specificare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle implicazioni di ordine penale in caso di dichiarazione falsa:

- a) se il soggetto richiedente è una persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e domicilio se diverso, cittadinanza, codice fiscale, P.IVA, n° e data iscrizione alla Camera di Commercio;
- b) se il soggetto richiedente è una persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale/P.IVA, n° e data di iscrizione alla Camera di Commercio, dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) Indirizzo PEC presso il quale il richiedente desidera ricevere le comunicazioni relative alla pratica;
- d) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il rilascio delle licenze;
- e) di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 11 e 12 del R.D. 773/1931;
- f) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia;
- g) il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro dell'attrazione che intende installare;
- h) l'esatta denominazione dell'attrazione che si intende installare, come da elenco ministeriale ex art. 4 L. 337/68;
- i) il periodo ed il luogo per cui chiede la concessione dell'area;
- j) gli estremi della licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata dal Comune di residenza ai sensi dell'art.



69 del T.U.L.P.S., per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante oppure, autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 del DPR N. 394/94 se l'esercente o l'impresa hanno rispettivamente residenza o sede in un Paese non facente parte dell'Unione Europea;

k) l'avvenuta registrazione dell'attività con indicazione del Comune presso il quale è avvenuta la registrazione nonché il codice identificativo attribuito;

Dovrà inoltre allegare la seguente documentazione:

- 1) copia di un documento di riconoscimento del richiedente;
- 2) elenco delle carovane e degli autocarri/rimorchi con relativa misura d'ingombro, da parcheggiarsi nelle aree allo scopo individuate;
- 3) nulla-osta del proprietario dell'area, nel caso in cui l'attività si svolga in area privata;
- 4) copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che intende svolgere;
- 5) copia della quietanza di pagamento dell'assicurazione di cui sopra valevole almeno fino all'ultimo giorno previsto per l'installazione;
- 6) dichiarazione di essere in possesso del libretto dell'attività e del manuale di uso e manutenzione della stessa;
- 7) copia del collaudo statico dell'attrazione in corso di validità e dichiarazione di conformità degli impianti elettrici;
- 8) documentazione in merito alla normativa concernente l'impatto acustico;
- 9) Piano di emergenza in ordine alla safety & security. Nel caso in cui nel quadro di un evento siano presenti una o più attrazioni, l'organizzatore dello stesso dovrà far ricomprendere le stesse nel piano generale ed organico della sicurezza;
- 10) protocollo per la gestione e il contenimento del Covid-19 (finché in vigore), aggiornato con le linee guida e la normativa vigente al momento dell'effettuazione dell'evento;

Si dovrà provvedere inoltre al pagamento dei diritti di segreteria secondo le tariffe in vigore previste con deliberazione di Giunta Comunale e all'eventuale pagamento delle marche da bollo. Il tutto dovrà avvenire tramite Pago PA, in fase di compilazione della pratica su portale S.U.A.P.

Ad installazione effettuata e prima comunque della messa in funzione dell'attrazione, il titolare dovrà inoltrare, tramite S.U.A.P.:

- 11) dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato circa la conformità alle norme di legge dell'attrazione/circo e degli allacciamenti alle utenze (idoneità statica, conformità impianto elettrico e/o idraulico, impianto termico);
- 12) dichiarazione di corretto montaggio e funzionamento dell'attrazione, redatta da tecnico abilitato oppure dallo stesso gestore (in quest'ultimo caso da integrare con dichiarazione di frequenza e conclusione con esito positivo del corso sul corretto montaggio dell'attività, di cui al DM 18 Maggio 2007, art.6 comma 3);
- 13) Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, circa la rispondenza al piano di sicurezza di safety & security presentato e alle eventuali prescrizioni dettate dal Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella.

Nel caso di manifestazioni/eventi per i quali risulta necessario l'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza, il rilascio della licenza temporanea per pubblico spettacolo avverrà solo previa acquisizione di verbale di sopralluogo con esito positivo da parte di questa.

In fase di istruttoria il Tavolo Tecnico Comunale di Valutazione potrà richiedere documentazione integrativa ritenuta necessaria anche a seguito di eventuali verifiche documentali e/o sopralluoghi effettuati da Uffici Comunali o dalla Commissione Comunale di Vigilanza se costituita;

Le domande pervenute tramite il S.U.A.P. verranno sottoposte ad istruttoria da parte dell'Ufficio SUAP/Attività Economiche e inoltrate ai vari uffici comunali interessati nonché all'eventuale Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli.

Gli uffici comunali chiamati a rilasciare autorizzazioni per la parte di loro competenza (autorizzazione per occupazione suolo pubblico, concessione area di proprietà comunale, autorizzazione in deroga per la rumorosità etc.), provvederanno autonomamente a richiedere eventuali integrazioni agli organizzatori e provvederanno alla trasmissione al S.U.A.P. dell'autorizzazione o del diniego entro 20 giorni dall'evento/manifestazione, in modo da consentire al Settore Attività Economiche/Edilizia Privata di rilasciare il conclusivo atto di autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo viaggiante.

#### **Art. 12 - Comunicazione esito domande**

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico da parte del Settore Vigilanza e ottenuto l'eventuale parere positivo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza, l'Ufficio S.U.A.P./Attività Economiche, provvederà al rilascio dell'autorizzazione.

Il diniego per mancato rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o per l'eventuale parere negativo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza dovranno essere prontamente comunicate al Responsabile del Settore Attività Economiche/Edilizia Privata al fine del rilascio di motivato diniego.

#### **Art. 13 - Gestione dell'attrazione**

Il concessionario è tenuto a gestire direttamente l'attrazione, anche con l'ausilio di familiari o prestatori d'opera.

#### **Art. 14 - Sistemazione carovane**

La sistemazione delle carovane abitazione e dei carriaggi avverrà nelle aree indicate e secondo le disposizioni impartite dal Comune.

Gli occupanti sono tenuti alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e sanità nonché all'osservanza di tutte le normative previste a livello nazionale e locale.

#### **Art. 15 - Attività complementari**

Sono compatibili all'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante e ne costituiscono parte integrante, altre attività complementari proposte dai concessionari dell'area quali pugnometri o altre piccolissime attrazioni, nonché attività di somministrazione alimenti e bevande svolte anche da operatori specifici, previo accordo con gli organizzatori della manifestazione e presentazione di apposita pratica tramite S.U.A.P.

Gli esercenti l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande all'interno di manifestazioni, eventi e sagre dovranno produrre copia della licenza in possesso, oltre che, in caso di utilizzo di impianti a gas, idonea documentazione attestante la regolarità e validità del certificato di collaudo e dell'idoneità dell'impianto.

## ART. 16 - Obblighi del concessionario

Il concessionario è obbligato all'osservanza delle seguenti inderogabili condizioni:

- a- occupare l'area solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;
- b- operare solo se in possesso della licenza all'esercizio e avvenuta presentazione della relazione di corretto montaggio e della dichiarazione di conformità degli impianti;
- c- pagare il canone unico patrimoniale, per tutto il periodo di effettiva occupazione, nonché, prima del rilascio della nuova autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, procedere inoltre a regolarizzare eventuali precedenti pendenze nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- d- pagare la tariffa rifiuti giornaliera approvata annualmente dal Consiglio Comunale;
- e- installare l'attrazione nell'area pubblica avuta in concessione in conformità alla medesima;
- f- rispettare la data di inizio e fine dell'occupazione;
- g- mantenere la pulizia ed il decoro dell'area in uso e nella fascia circostante delle attrazioni e delle abitazioni,
- h- accordarsi con il Comune/gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, circa la fornitura di idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti nonché organizzare il ritiro/conferimento dei rifiuti stessi;
- i- assicurare, al termine dell'occupazione l'area, la restituzione della stessa libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava prima dell'installazione. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale sia costretta a provvedere alla pulizia dell'area o alla riparazione di danni arrecati, gli interventi eseguiti saranno documentati e l'importo sarà a carico del concessionario;
- j- osservare l'orario d'esercizio stabilito dall'Amministrazione Comunale e mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
- k- installare eventuale materiale pubblicitario solo negli spazi autorizzati;
- l- ottemperare alle prescrizioni impartite dai competenti organi comunali, relativamente alla sistemazione di tutti i materiali, nonché al decoro e alla sicurezza dell'esercizio;
- m- osservare le prescrizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi nella gestione dell'attrazione e delle sue pertinenze comprese le carovane, gli autocarri, i rimorchi etc., nonché osservare integralmente le disposizioni, scritte o verbali, impartite alle Autorità competenti;
- n- garantire la sicurezza ai fruitori dell'attrazione, agli spettatori e ai visitatori, anche occasionali, ottemperando alle eventuali disposizioni impartite dalla Commissione Comunale di Vigilanza o da altri organismi competenti;
- o- osservare tutte le misure di prevenzione infortuni, norme igienico-sanitarie, di sicurezza, di tutela della quiete pubblica, le misure di safety & security previsti dalla normativa vigente e prescritti dagli organi competenti;

## **Art. 17 - Modalità di esercizio del concessionario**

Il concessionario deve rispettare le seguenti modalità di esercizio:

- a- gestire direttamente l'attrazione per la quale è stata presentata la domanda, con il divieto di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, la concessione. Per gestione diretta si intende l'esercizio da parte del concessionario o del proprio rappresentante;
- b- è vietata ogni forma di sub-concessione dell'area;
- c- può essere consentita la sostituzione dell'attrazione con altra delle medesime dimensioni, solo quando l'impossibilità di disporre della propria sia determinata da sinistro accertato e documentato o da cause di forza maggiore. La sostituzione deve essere comunque preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale e, ove necessario, previa acquisizione del parere della competente Commissione Comunale di Vigilanza.
- d- Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione e la licenza ad ogni richiesta da parte delle Forze dell'Ordine.

## **TITOLO II – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ALL'INTERNO DI SAGRE, FIERE, FESTE TRADIZIONALI E MANIFESTAZIONI VARIE**

### **Art. 18 – Benestare**

La richiesta di svolgimento di spettacoli viaggianti all'interno di manifestazioni o sagre dovrà contenere, oltre a tutta la documentazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, anche benestare da parte dell'organizzatore della manifestazione/sagra.

### **Art. 19 - Criteri per la formazione della graduatoria**

Qualora le domande per l'occupazione di suolo pubblico al fine dell'esercizio dell'attività temporanea di spettacolo viaggiante fossero più di una, per le assegnazioni delle aree disponibili si procederà a stilare una graduatoria rispettando i seguenti criteri:

a) anzianità di frequenza alla medesima manifestazione/parco con il medesimo tipo di attrazione (negli ultimi 5 anni)  
punti 10 per ogni anno

b) anzianità di domanda continuativa con la medesima attrazione (negli ultimi 5 anni)  
punti 5 per ogni anno  
(l'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito);

c) anzianità di iscrizione al Registro imprese per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;  
punti 1 per ogni anno

I punteggi di cui al punto b) si acquisiscono solo per le domande pervenute entro i termini indicati dall'art. 11 c.1 e saranno conteggiati solo fino alla data di rilascio della prima concessione.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza l' esercente che abbia maggiore anzianità di frequenza e, in subordine, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il punteggio globale, riferito al concessionario, potrà essere titolo per la scelta della dislocazione delle attrazioni nella planimetria del parco attrazioni, salvo indicazione diversa da parte del Responsabile del Settore Vigilanza, o di suo delegato, per cause riferibili alle normative sulla sicurezza in vigore, alla visibilità totale del parco, alla sua fruibilità da parte dell'utenza o per altre cause debitamente motivate.

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, l' esercente verrà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo.

In caso di due rinunce in due anni consecutivi, nella graduatoria successiva subirà la decurtazione di 20 punti.

La richiesta di archiviazione/annullamento della pratica presentata, dopo l'avvenuta stesura della graduatoria da parte degli uffici preposti, costituisce, di fatto, rinuncia.

### **Art. 20 - Attrazioni novità**

La presentazione della domanda dell'attrazione da considerarsi novità, dovrà essere corredata da idonea documentazione fotografica e tecnica ad effettiva dimostrazione del carattere della novità.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di scegliere le attrazioni di novità e quelle di particolare interesse e richiamo spettacolare, a prescindere dalla posizione occupata in graduatoria.

### **Art. 21 - Subentri**

Il subingresso nella titolarità di una licenza di spettacolo viaggiante per causa di morte o per atto tra vivi è ammesso. Il punteggio acquisito dal precedente titolare relativamente ai requisiti di cui alla lettera a) e b) art.19, saranno interamente riconosciuti al nuovo titolare, in possesso dei requisiti morali previsti, solo se il passaggio di proprietà è comprovato da debita documentazione notarile.

### **Art. 22 - Rinunce e assegnazione di spazi temporaneamente liberi**

Qualora, per rinuncia da parte dei titolari di aree già concesse con provvedimento del Responsabile del Settore Vigilanza o per altri giustificati motivi, si rendessero liberi degli spazi all'interno dell'area destinata allo stazionamento delle attrazioni individuata, l'Amministrazione Comunale potrà consentire l'inserimento temporaneo di ulteriori attrazioni, limitatamente all'edizione in corso della manifestazione o sagra, ai richiedenti che abbiano attrazioni diverse da quelle già autorizzate nella manifestazione e/o che occupino un'area di dimensioni compatibili con l'area lasciata libera, sempre seguendo la graduatoria di cui all'art.19 del presente Regolamento.

### **Art. 23 - Concessione di aree in sagre o manifestazioni di nuova istituzione**

In caso di istituzione di nuove sagre o manifestazioni in cui si svolga attività di spettacolo viaggiante su aree pubbliche, salvo che nel provvedimento di istituzione non sia stabilito altrimenti, l'assegnazione delle aree sarà fatta sulla base di una graduatoria predisposta con i criteri di cui all'art.19 del presente Regolamento.

### **TITOLO III – PARCHI DIVERTIMENTI AUTORIZZATI**

#### **Art. 24 - Organizzazione, autorizzazione e concessione dell'area**

Al di fuori delle tradizionali manifestazioni, sagre e fiere, gli esercenti titolati ad organizzare parchi di divertimento secondo l'art. 7 L. 337/68 e successive integrazioni e modifiche, possono richiedere la concessione di un'area per la formazione di un Parco Divertimenti solo se preventivamente calendarizzata secondo quanto previsto dal seguente art. 29 e presentando apposito piano comprendente l'elenco degli operatori chiamati ad esercitarvi.

Gli organizzatori qualificati che intendono allestire un Parco Divertimenti organizzato, sono soggetti alle stesse autorizzazioni e condizioni previste nei Titoli precedenti.

#### **Art. 25 - Commissione consultiva interna**

I parchi divertimento con più di dieci attrazioni possono avere una commissione consultiva interna, composta da non più di cinque concessionari, eletta tra i concessionari stessi nel proprio ambito, per collaborare con il Comune all'allestimento, all'organizzazione e disciplina del complesso stesso e potrà gestire quanto concerne la pubblicità delle manifestazioni ed i servizi occorrenti.

### **TITOLO IV – INSTALLAZIONE DI CIRCHI**

#### **Art. 26 – Domanda**

Oltre alla documentazione di cui al precedente art. 11 del presente Regolamento, in quanto compatibile, alla domanda per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dovrà inoltre essere allegato:

- Programma dettagliato degli spettacoli con date e ore;
- Dichiarazione di conformità dei materiali utilizzati e corretta posa in opera degli stessi a firma dell'installatore (qualora vengano installati materiali scenici e/o d'arredo);
- Certificazione del sistema antincendio.

#### **Art. 27 - Detenzione di animali**

Nel caso in cui il complesso circense detenga animali da utilizzare negli spettacoli, il richiedente, oltre a dover dichiarare di non essere stato sottoposto a misure d'interdizione dall'attività di spettacolo per recidiva nel reato di maltrattamento di animali ai sensi della Legge 22 Novembre 1993, n°473, dovrà osservare tutte le misure volte a garantire il benessere delle specie animali, ai sensi della normativa vigente;

Il rilascio dell'autorizzazione allo spettacolo circense sarà, in questo caso, subordinato all'ottenimento del nulla-osta da parte dell'UOC Igiene Urbana Veterinaria dell'ASL9 Scaligera, previa produzione da parte del titolare dell'attrazione della scheda informativa sugli animali in possesso.

## **TITOLO V- ARTI DI STRADA**

### **Art. 28 -Esercizio dell'attività**

L' autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico.

In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme del presente Regolamento, per quanto compatibili, e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

## **CAPO III – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E LORO ESERCIZIO**

### **TITOLO I – DOTAZIONI, PATROCINIO, DOMANDA DI UTILIZZO DELLE AREE, CALENDARIZZAZIONE**

#### **Art. 29 – Calendarizzazione annuale**

Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati nell'ambito comunale, gli organizzatori di fiere e sagre in cui è prevista la somministrazione temporanea di alimenti e bevande (calendario già normato dalla DGR N.184/2017), oltre che agli organizzatori di tutti gli tipi di manifestazioni (eventi sportivi, concerti, feste etc.) dovranno presentare ogni anno debita istanza al fine dell'inserimento nel calendario comunale per l'anno successivo.

Le istanze dovranno pervenire al Comune, esclusivamente tramite PEC istituzionale o consegna a mano all'ufficio protocollo, entro e non oltre il 5 Novembre dell'anno precedente rispetto lo svolgimento della manifestazione in programma.

Le richieste di manifestazioni che perverranno al Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

L'Amministrazione Comunale, previo parere di Giunta Comunale, si riserva di poter eccezionalmente autorizzare manifestazioni la cui istanza sia pervenuta oltre il termine temporale fissato.

#### **Art. 30 - Dotazioni delle aree di svolgimento delle sagre e delle manifestazioni in genere**

Le aree di svolgimento di sagre e manifestazioni, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate vicinanze, debitamente segnalate al pubblico:

- a. servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo, debitamente documentato, con strutture pubbliche o private contigue;
- b. aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa urbanistico/edilizia e ambientale vigente. L'utilizzo a tale scopo di aree private è condizionato dall'assenso scritto e liberatorio da parte del proprietario dell'area stessa;
- c. parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

L'utilizzo di aree private è condizionato dall'assenso scritto e liberatorio da parte del proprietario dell'area stessa.

#### **Art. 31 – Patrocinio**

Per quanto concerne la concessione di patrocinio comunale si rinvia a quanto indicato nel vigente regolamento per la concessione del patrocinio e dello stemma comunale.

La domanda di patrocinio dovrà essere presentata singolarmente o cumulativamente con gli altri procedimenti attivati sulla piattaforma S.U.A.P. al fine dello svolgimento della manifestazione.



## **Art. 32 - Richiesta di utilizzo di aree o immobili di proprietà comunale e/o occupazione di suolo pubblico**

Per sagre, manifestazioni, feste o eventi simili, calendarizzati secondo il precedente art. 29 e per le quali si intende chiedere l'utilizzo di aree o immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale, si dovrà, almeno 30 giorni prima dell'evento, presentare domanda all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, firmata dal legale rappresentante e specificando il tipo di manifestazione, l'area, i locali o gli spazi eventualmente oggetto dell'occupazione, date e orari.

L'Ufficio preposto, provvederà entro 15 giorni dal ricevimento della domanda a dare conferma o meno della disponibilità dell'immobile o dell'area richiesta.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- autodichiarazione a firma del legale rappresentante dell'associazione/comitato o ente organizzatore dell'evento riguardante il rispetto delle norme previste dal Protocollo di sicurezza per il contrasto ed il contenimento dei rischi da contagio da Covid-19, finché in vigore;
- piano di gestione delle emergenze ed evacuazione sottoscritto dall'organizzatore dell'evento e redatto da tecnico professionista abilitato, che tenga conto dei vari scenari di rischio che potrebbero verificarsi durante la manifestazione;
- copia del versamento delle cauzioni e delle tariffe previste con delibera di Giunta Comunale.

La domanda per l'occupazione di suolo pubblico dovrà invece essere attivata tramite S.U.A.P., anche in forma cumulativa con gli altri procedimenti attivati per lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo e dovrà necessariamente contenere:

- planimetria particolareggiata dell'area che si ha intenzione di occupare per l'evento;
- versamento dei diritti di segreteria previsti;
- indicazione dei numeri seriali di n° 2 marche da bollo, se dovute;
- copia del versamento del canone previsto

Nel caso di sovrapposizione di domande per la stessa area/locali e per lo stesso periodo, il Comune accoglierà l'istanza secondo i seguenti criteri, nell'ordine:

- a) sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale;
- b) forte connotazione tradizionale dell'evento;
- c) anni di svolgimento;
- d) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Nell'eventualità che, nell'area oggetto di concessione, in accordo con gli stessi organizzatori, sia prevista la presenza di operatori itineranti per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, questi potranno usufruire della stessa, evitando l'ulteriore domanda di concessione per occupazione di suolo pubblico.

### **Art. 33 - Durata massima di svolgimento, orari e rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica**

La durata massima di ciascun evento non potrà essere superiore a 8 giorni consecutivi.

La Giunta, in casi eccezionali ed in relazione ad eventi di particolare rilevanza, potrà derogare al suddetto termine.

L'orario di svolgimento della manifestazione/sagra dovrà essere ricompreso fra le ore 8.00 e le ore 24.00, fatta salva comunque la tempistica necessaria per l'allestimento e per lo smontaggio.

Eventuali eccezioni ai limiti orari potranno essere previsti dalla Giunta Comunale con specifico provvedimento.

L'Amministrazione Comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra e/o prevedere specifiche prescrizioni.

Durante lo svolgimento della manifestazione andranno rispettate le prescrizioni previste dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale nonché il vigente Regolamento per i Rumori.

### **Art. 34 - Oneri a carico degli organizzatori**

L'organizzazione della manifestazione è interamente ed esclusivamente a carico dei richiedenti.

Gli organizzatori sono obbligatoriamente tenuti al rispetto della normativa vigente in merito a qualsiasi delle attività comunicate e/o autorizzate all'interno della manifestazione.

Per le manifestazioni che si svolgono su aree e luoghi pubblici, è richiesto agli organizzatori, un deposito cauzionale secondo il tariffario approvato annualmente dalla Giunta Comunale, da depositarsi almeno 5 giorni prima dell'inizio della sagra a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione;

Per tutte le manifestazioni le procedure amministrative, gli oneri e le spese, nonché la pulizia ed il riordino degli spazi utilizzati, incluso il risarcimento di eventuali danni derivati dalla manifestazione stessa, sono interamente a carico dell'organizzazione.

Per quanto concerne l'utilizzo di utenze comunali (acqua, energia elettrica, gas) è previsto che le stesse vengano ricomprese nel canone di concessione per l'utilizzo delle strutture comunali quantificato, in modo forfettario, con apposita Delibera annuale di Giunta Comunale;

E' inoltre onere dell'organizzatore fornire adeguate indicazioni al personale lavorante e ai partecipanti dell'evento sulle misure e sulle azioni necessarie alla raccolta differenziata.

Al fine di verificare che la pulizia dell'area sia stata correttamente eseguita e che non vi siano danni alle strutture e ai beni comunali, personale dell'Ufficio Tecnico comunale effettuerà un sopralluogo alla fine della manifestazione.

Con successiva determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, se dal sopralluogo non siano stati rilevati danni al patrimonio comunale o non si sia reso necessario procedere a pulizia da parte dell'Amministrazione Comunale, verrà svincolata la cauzione versata.

In caso contrario le spese sostenute per il ripristino dell'area e la riparazione dei danni saranno debitamente quantificati e trattenuti dal deposito cauzionale.

**TITOLO II – TITOLI AUTORIZZATIVI AI SENSI DEGLI ARTT. 68 E 69 DEL T.U.L.P.S PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI SPETTACOLO O TRATTENIMENTO- SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE**

**Art. 35 - Attività soggette a licenza di Pubblico Spettacolo.**

1. Sono soggette a licenza di pubblico spettacolo, ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. o a SCIA (art. 19 L. n° 241/90), tutte le attività di spettacolo e/o trattenimento svolte in locali, attrezzature, impianti e spazi di seguito precisati:
  - a) teatri;
  - b) cinematografi;
  - c) cinema teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scenografia per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere;
  - d) auditori e sale convegno (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento);
  - e) locali di trattenimento, cioè locali destinati ad attrazioni varie, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli e/o trattenimenti, con capienza superiore a 100 persone;
  - f) sale da ballo, discoteche, disco bar, night club;
  - g) teatri tenda;
  - h) circhi
  - i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
  - j) allestimenti da effettuarsi in aree all'aperto (pubbliche o private) ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
  - k) locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo;
  - l) luoghi pubblici indetti all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzati per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare "il luogo" oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc., e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;
  - m) arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;
  - n) luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto);
  - o) pubblici esercizi in cui l'attività di spettacolo o trattenimento musicale o danzante non rivesta la caratteristica di attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Indici rilevatori di un'attività non più complementare ma che necessita di licenza di pubblico spettacolo sono:
    - il pagamento di un biglietto d'ingresso per lo spettacolo;
    - la maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
    - la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche utilizzate;
    - lo svolgimento di attività danzante;
    - l'esibizione di artisti noti e che possono richiamare molto pubblico;
    - pubblicità dell'attività musicale offerta

- p) circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;
- q ) gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e s.m.i.);
- r) parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);
- s) stabilimenti balneari dove si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione delle aree della concessione demaniale circostanti i locali, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli (Legge n. 221/2012);
- t) allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);
- u) piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto;
- v) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori.

Sono soggette a licenza di pubblico spettacolo, ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. o a SCIA (art.19 L. 241/90) anche le seguenti attività:

- w) sfilate carnevalesche con carri allegorici
  - x) manifestazioni in cui si utilizzino equidi e che si svolgano in luoghi a ciò non specificamente destinati ed autorizzati;
  - y) qualsiasi attività sportiva che richieda l'approntamento di particolari misure di sicurezza (es. attività di tiro al piattello, al bersaglio ecc.);
2. Sono altresì soggette a licenza o a SCIA (art. 19 L. n° 241/90) ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. tutte quelle manifestazioni temporanee che, rivestendo il carattere di pubblico spettacolo e/o di trattenimento, che, per le loro caratteristiche organizzative e di svolgimento, richiedono o meno la verifica di agibilità dei locali o dei luoghi di svolgimento ai sensi dell'art. 80 della stessa disposizione, ovvero specifica espressione di parere tecnico della Commissione Comunale di Vigilanza.

### **Art. 36 - Titoli autorizzativi per manifestazione temporanea di spettacolo o trattenimento**

Al fine dell'ottenimento del titolo autorizzativo per lo svolgimento di una manifestazione temporanea di spettacolo e/o trattenimento, si dovrà presentare specifica SCIA o Domanda, in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella.

La tipologia della pratica da presentare dipenderà dal numero previsto di partecipanti e dal termine temporale di svolgimento dell'evento:

- Per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo o trattenimento che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200 persone: SCIA di cui all'art. 19 L. 241/90;
- Per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo o trattenimento che si svolgono oltre le 24.00 del giorno di inizio e/o con un numero di partecipanti superiore a 200 persone: DOMANDA (da presentarsi entro 60 giorni dalla data dell'evento).  
Ai soli fini dell'istruttoria, le domande pervenute potranno essere oggetto di valutazione anche successivamente ai 30 giorni dal ricevimento delle istanze, garantendo comunque i termini per l'eventuale sospensione di cui all'art.2 c.7 o per l'eventuale comunicazione di motivi ostativi al rilascio di cui all'art. 10-bis della Legge 241/90.

Con lo stesso pratica presentata al S.U.A.P. dovranno essere attivati anche i procedimenti per le eventuali richieste di occupazione di suolo pubblico, patrocinio comunale, autorizzazione in deroga per impatto acustico, somministrazione temporanea di alimenti e bevande, manifestazione di sorte locali e per la verifica di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S. per la quale si rimanda al titolo successivo anche al fine della specifica circa il contenuto della pratica e la documentazione da allegare.

La pratica (sia nel caso di presentazione di SCIA che Domanda) dovrà tra l'altro contenere:

- generalità complete del richiedente, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato o associazione per il quale presenta l'istanza, sede, numero di partita IVA o codice fiscale;
- indicazione del luogo e/o locale ove si intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo e durata;
- programma dettagliato della manifestazione con date e orari;
- titolo di possesso dei locali/aree se private;
- nel caso di Domanda, identificativo di n° x marche da bollo, se dovute (n° 1 marca da bollo cumulativa nel caso di una o più domande oltre ad un numero di marche da bollo pari alle autorizzazioni da rilasciare in capo ai vari uffici comunali)
- attestazione versamento dei diritti di segreteria secondo le tariffe vigenti approvate con Deliberazione di Giunta Comunale;
- copia documento d'identità dell'organizzatore;
- eventuale nulla-osta SIAE;
- comunicazione di osservanza dei limiti sonori di impatto acustico o eventuale domanda in deroga;
- piano smaltimento dei rifiuti;
- piano di sicurezza redatto secondo le Linee guida per il contenimento del rischio nelle manifestazioni pubbliche emanate a livello nazionale e locale, a firma di tecnico abilitato, sottoscritto dall'organizzatore della manifestazione e integrato con:
  - Tabella calcolo del rischio;
  - Copia della comunicazione di manifestazione al SUEM e richiesta di presidio sanitario con relativa ricevuta di consegna (comunicazione da effettuare secondo le tempistiche previste in base al livello di rischio dell'evento);
  - Comunicazione ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S di svolgimento di manifestazione da inoltrare alla Questura o alla locale Stazione Carabinieri (entro 3 giorni prima della manifestazione) e ricevuta di presentazione;
  - Copia della certificazione di idoneità tecnica a rischio elevato, in corso di validità, per addetto antincendio (il numero di addetti necessari sarà da individuarsi in base al numero di partecipanti previsto o alla capienza dell'area interessata dalla manifestazione);
  - Verbale redatto dal responsabile della sicurezza circa l'informazione, formazione e accettazione dell'incarico da parte di tutti gli addetti di cui sopra e con sottoscrizione per accettazione degli stessi (da allegare alla pratica S.U.A.P. prima dell'inizio della manifestazione);
- protocollo per la gestione e il contenimento del Covid-19 (finché in vigore), aggiornato con le linee guida e la normativa vigente al momento dell'effettuazione dell'evento;
- ulteriore documentazione che il Comune riterrà necessario richiedere;

Nel caso di utilizzo di fabbricati/strutture/aree di proprietà comunale sarà necessario far riferimento alla domanda presentata presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

Se trattasi di occupazione di suolo pubblico, dovrà essere presentata, sempre in via telematica, tramite S.U.A.P., anche in forma cumulativa con la pratica per lo spettacolo/trattenimento, domanda per l'occupazione di suolo pubblico, precisando l'esatta ubicazione dell'area, i giorni precisi e la durata dell'occupazione, riferimenti telematici alle marche da bollo previste, se dovute, e allegando planimetria dell'area per la quale si chiede l'occupazione.

La pratica verrà inoltrata dall'ufficio S.U.A.P. al Comando di Polizia Locale, che provvederà al rilascio dell'autorizzazione e indicherà le modalità per il pagamento del canone previsto.

Nel caso in cui all'interno della manifestazione sia prevista la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, la relativa pratica va presentata sempre in via telematica al S.U.A.P. in forma cumulativa o meno con le altre pratiche avviate per la manifestazione .

Dovrà comunque essere allegata, oltre alla documentazione riportata all'art.40 seguente, in quanto compatibile, anche le certificazioni previste per l'eventuale utilizzo di GPL nelle cucine, facendo riferimento alle "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed autonegozi" emanate dal Ministero degli Interni in data 12/03/2014 prot. 0003794 e ad eventuali normative vigenti in materia.

Dovrà inoltre essere garantito il rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, fiscale, di sicurezza e tutela dei consumatori, dei lavoratori e dei fruitori della manifestazione.

Nel caso in cui l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande da parte di operatori itineranti, venga svolta su area comunale data in concessione all'organizzatore della manifestazione o per la quale è stata concessa a questi l'occupazione di suolo pubblico in occasione dell'evento, si procederà con la modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 32.

### **TITOLO III – VERIFICA DI AGIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 80 T.U.L.P.S. PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI SPETTACOLO O TRATTENIMENTO**

La manifestazione temporanea è solitamente caratterizzata dalla presenza di un numero notevole di persone e, per tale motivo, in caso di incendio, guasto o altro pericolo, potrebbe presentare problematiche rilevanti ai fini della salvaguardia dell'incolumità delle persone o danni alle cose.

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) ha pertanto previsto una Commissione di Vigilanza (comunale o provinciale) che verifichi e vigili sulle condizioni di sicurezza delle manifestazioni.

Per l'attività svolta da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo si fa riferimento al D.M. 19/08/1996- Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

### Art. 37 - Manifestazioni soggette a verifica di agibilità

Le pratiche presentate tramite sportello S.U.A.P. per l'esercizio delle attività del precedente titolo, sono subordinate a verifica di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. nei seguenti casi:

- 1) manifestazioni che si svolgono in **locali o luoghi non permanentemente attrezzati e/o autorizzati per trattenimenti, o comunque autorizzati per attività di diverso genere, e che vengono temporaneamente modificati negli allestimenti e/o nella disposizione dell'arredo** come ad esempio:
  - manifestazioni musicali o teatrali svolte in palasport, stadi, palestre;
  - trattenimenti danzanti svolti in ristoranti, bar, o edifici storici;
  - conferenze o convegni svolti in aula magna scolastica, in edifici storici, palestre, alberghi;
  - manifestazioni varie (concerti, trattenimenti danzanti, karaoke, mostre, sfilate di moda, numeri di varietà, spettacoli di arte varia) svolte in sale consiliari, edifici industriali o artigianali, centri commerciali, scuole, alberghi etc.
- 2) manifestazioni che si svolgono in **“luogo all'aperto” con ciò intendendo “luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento pubblico”**, come ad esempio:
  - intrattenimenti danzanti;
  - sagre;
  - manifestazioni musicali, teatrali o concerti;
  - manifestazioni sportive;
  - spettacoli di arte varia;
  - mostre e fiere;
  - esposizioni;
  - circhi, spettacoli viaggianti, spettacoli ambulanti, luna park\_;
  - sfilate di carnevale;
  - spettacoli pirotecnici;
  - autoraduni, motoraduni
- 3) manifestazioni che si svolgono in **luogo pubblico**, attrezzati per accogliere una qualsiasi manifestazione dove si possa individuare “il luogo” oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento etc. e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;
- 4) eventi e manifestazioni in ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per l'esibizione, che possono richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche di locale di pubblico trattenimento ovvero:
  - locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento dei clienti;
  - modifica della distribuzione abituale dell'arredo;
  - aree libere per il ballo;
  - dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- 5) manifestazioni di spettacolo o trattenimento svolti in circoli privati, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;

- 6) gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico,, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso;
- 7) Parchi divertimento, per definizione caratterizzata da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni;
- 8) Allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per entità di persone prevedibili, possono creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene;

### **Art. 38 - Manifestazioni non soggette a verifica di agibilità**

Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco precedente, in particolare:

- 1) i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c'è un accompagnamento musicale e ricorrono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
  - a) accesso libero senza sovrapprezzo;
  - b) è preponderante l'attività di somministrazione, per cui l'evento è meramente complementare ed accessorio rispetto all'attività di ristorazione e di somministrazione alimenti;
  - c) non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);
  - d) evento non pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale;
  - e) evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente;
- 2) le attività indicate all'art. 1 comma 2 del D.M. 19.08.1996 e più precisamente:
  - a) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti;
  - b) pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
  - c) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
  - d) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- 3) fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento;
- 4) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati
- 5) sagre e fiere e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- 6) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;



7) impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

8) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);

9) convegni e conferenze con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla pluralità di persone;

### **Art. 39 - Coordinamento tra varie manifestazioni**

Se la manifestazione comprende più iniziative che necessitano di diversi allestimenti, occorre che la verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., sia riferita ai singoli spettacoli/trattenimenti, mentre il piano di sicurezza previsto dalle vigenti Linee guida, dovrà riguardare tutta la manifestazione.

Quando all'interno della stessa manifestazione siano organizzate diverse iniziative da parte di diversi soggetti, o quando nella stessa area si svolgono contestualmente diverse manifestazioni, gli eventuali diversi piani di sicurezza redatti secondo le Linee sopra citate, devono coordinarsi tra loro.

### **Art. 40 - Procedimenti da attivare**

Qualora l'attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento ricada nella casistica di cui al precedente art.37, si dovrà integrare la pratica attivata tramite il S.U.A.P. secondo gli artt. 68 e 69 di cui al precedente art.36, con i procedimenti previsti sullo stesso portale, per l'attivazione della verifica di agibilità.

L'iter procedurale potrà ricadere nelle seguenti fattispecie:

#### **A) Manifestazione di pubblico trattenimento e/o spettacolo svolto in luogo in cui verranno installate strutture e/o con attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico e con capienza pari o inferiore a 200 persone.**

Sarà necessario integrare la SCIA di cui al precedente art. 36 con la seguente documentazione:

- relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con DM 1996. Tale relazione sostituisce il parere preventivo, la verifica e l'accertamento da parte della Commissione Comunale di Vigilanza.
- planimetria generale degli allestimenti, anch'essa sottoscritta da tecnico abilitato, quotata almeno 1:100 – 1:200 ove risultino localizzate tutte le strutture da allestire (palchi, cucine, tensostrutture, attrazioni, tavoli, sistemazioni posti a sedere e/o in piedi ) e le relative misure di ingombro, indicazione dei depositi di gas, ubicazione dei servizi igienici, degli idranti, degli estintori, del quadro elettrico generale, degli spazi per l'approntamento del servizio di pronto intervento sanitario e le vie di fuga;
- attestazione circa i requisiti di resistenza al fuoco dei materiali impiegati per eventuali allestimenti e/o arredi;
- collaudo statico delle strutture e attrezzature utilizzate, modalità di ancoraggio e/o di controvento;
- progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato;

- attestazione circa l'approntamento dei mezzi antincendio
- certificazioni antincendio CPI qualora prevista per locali al chiuso;
- eventuale altra documentazione che la Commissione Comunale di Vigilanza o il Tavolo Tecnico Comunale di Valutazione riterrà necessario acquisire;

Successivamente all'ultimazione degli allestimenti e prima dell'inizio dello spettacolo, l'organizzatore dovrà provvedere a far pervenire al Comune, tramite sportello SUAP:

- dichiarazione di corretto montaggio di tutte le strutture e attrezzature previste;
- dichiarazione di esecuzione a regola d'arte dell'impianto elettrico e degli altri impianti previsti;
- dichiarazione firmata da tecnico abilitato circa la rispondenza alla relazione asseverata depositata, al piano di sicurezza e alle eventuali prescrizioni dettate dal Comune;
- verbale redatto dal responsabile della sicurezza circa l'informazione, formazione e accettazione dell'incarico da parte di tutti gli addetti antincendio con sottoscrizione degli stessi;

Una volta presentata la pratica cumulativa dei procedimenti previsti dagli artt. 68-69 e 80 del T.U.L.P.S. , l'Ufficio S.U.A.P. provvederà ad inoltrare la stessa al Tavolo Tecnico Comunale di Valutazione, appositamente delegato dal Presidente della Commissione Comunale di Vigilanza.

I componenti di questo valuteranno la documentazione pervenuta, potranno richiedere integrazioni documentali all'organizzatore della manifestazione e fornire raccomandazioni per lo svolgimento dell'evento.

Per manifestazioni di particolare complessità organizzativa o per le quali si ritenga prevedibile un importante e potenziale pericolo per le persone e/o le cose, i componenti il Tavolo Tecnico Comunale di Valutazione potranno demandare la fase di controllo alla Commissione Comunale di Vigilanza.

Il controllo potrà avvenire sempre e comunque, a cura dell'Amministrazione Comunale, anche durante la manifestazione o a posteriori, anche in riferimento alle dichiarazioni presentate tramite S.U.A.P. poco prima dell'inizio della manifestazione.

La SCIA di cui all'art. 36, integrata ai sensi del presente articolo, dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data dell'evento. Oltre tale termine se il Tavolo Tecnico Comunale di Valutazione o la Commissione Comunale di Vigilanza stessa, se istituita, non riesca a valutare la documentazione prodotta, si potrà procedere, a campione, a verifica durante lo svolgimento della manifestazione o a posteriori.

A seguito di detti controlli, qualora emergano dichiarazioni presentate non veritiere, gestione della manifestazione non conforme a quanto dichiarato o prescritto dall'Amministrazione Comunale, o carenza documentale rispetto a quanto si doveva presentare, si procederà a puntuale verbalizzazione e all'irrogazione delle sanzioni previste come dai successivi articoli 47 e 48.

**B) Manifestazione di pubblico trattenimento e/o spettacolo svolte in luogo in cui verranno installate strutture e/o con attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico e con capienza SUPERIORE a 200 persone**

Ad integrazione della Domanda per autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. di cui al precedente art. 36 ed eventuali altre domande o comunicazioni connesse ad altri procedimenti attivati (patrocinio, occupazione suolo pubblico, impatto acustico etc.), sarà necessario integrare il procedimento attivato tramite il SUAP con la documentazione prevista per la richiesta di verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.

La domanda di cui all'art.36, integrata ai sensi del presente articolo, dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'evento al fine di permettere la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza, la visione da parte di questa della documentazione prodotta, l'eventuale richiesta di integrazione e la verifica sul posto.

Ai soli fini dell'istruttoria, le domande pervenute potranno essere oggetto di valutazione anche successivamente ai 30 giorni dal ricevimento delle istanze, garantendo comunque i termini per l'eventuale sospensione di cui all'art.2 c.7 o per l'eventuale comunicazione di motivi ostativi al rilascio di cui all'art. 10-bis della Legge 241/90.

Qualora non sia rispettato tale termine, non sarà garantito il regolare controllo previsto dal comma precedente e pertanto non si potrà garantire il regolare svolgimento della manifestazione

Alla domanda dovrà essere allegato, oltre alla documentazione di cui al precedente art.36

- progetto tecnico/illustrativo stilato da un tecnico abilitato e riguardante tutte le strutture, attrezzature ed impianti in uso durante l'evento/manifestazione;
- planimetria generale degli allestimenti, anch'essa sottoscritta da tecnico abilitato, quotata almeno 1:100 – 1:200 ove risultino localizzate tutte le strutture da allestire (palchi, cucine, tensostrutture, attrazioni, tavoli, sistemazioni posti a sedere e/o in piedi ) e le relative misure di ingombro, indicazione dei depositi di gas, ubicazione dei servizi igienici, degli idranti, degli estintori, del quadro elettrico generale, degli spazi per l'approntamento del servizio di pronto intervento sanitario e le vie di fuga;
- attestazione circa i requisiti di resistenza al fuoco dei materiali impiegati per eventuali allestimenti e/o arredi;
- collaudo statico delle strutture utilizzate, modalità di ancoraggio e/o di controvento;
- progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato;
- attestazione circa l'approntamento dei mezzi antincendio
- certificazioni antincendio CPI qualora prevista per locali al chiuso;
- eventuale altra documentazione che la Commissione Comunale di Vigilanza riterrà necessaria produrre al fine della valutazione del progetto;

L'ufficio S.U.A.P., provvederà ad inoltrare la domanda pervenuta ed i relativi allegati al Presidente della Commissione Comunale di Vigilanza al fine della sua convocazione;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli provvederà alla valutazione della documentazione prodotta e al successivo sopralluogo per valutare le reali ed effettive condizioni in cui si svolgerà la manifestazione in esame.

Con tale sopralluogo la Commissione provvederà anche alla valutazione circa l'osservanza delle disposizioni di safety & security secondo la normativa nazionale vigente e potrà inoltre richiedere ulteriore integrazione documentale, se ritenuta necessaria.

Il parere favorevole da parte della Commissione Comunale di Vigilanza, che consentirà il rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 68/69 del T.U.L.P.S., potrà contenere anche prescrizioni e/o raccomandazioni dettate dalla stessa Commissione che verranno puntualmente riportate nell'autorizzazione e alle quali l'organizzatore dovrà adempiere secondo le tempistiche indicate.

Potrà essere anche richiesto di integrare la pratica, prima dell'inizio della manifestazione evento, producendo quanto richiesto in via telematica, tramite S.U.A.P. unitamente a:

- dichiarazione di corretto montaggio di tutte le strutture e attrezzature previste;
- dichiarazione di esecuzione a regola d'arte dell'impianto elettrico e degli altri impianti previsti;

- dichiarazione firmata da tecnico abilitato circa la rispondenza alla relazione asseverata depositata, al piano di sicurezza e alle eventuali prescrizioni dettate dal Comune;
- verbale redatto dal responsabile della sicurezza circa l'informazione, formazione e accettazione dell'incarico da parte di tutti gli addetti antincendio con sottoscrizione degli stessi;

**C) Manifestazione di pubblico trattenimento e/o spettacolo con allestimenti temporanei in occasione di eventi che si ripetono periodicamente**

Salvo quanto previsto dall'art. 141-bis del Regolamento d'Esecuzione del T.U.L.P.S. per l'esercizio dei controlli periodici e salvo che, per la natura dei luoghi, non sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, la verifica di agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente con analoghe modalità e attrezzature rilasciata dalla Commissione Comunale di Vigilanza, ha validità per 2 (due) anni dalla data del rilascio;

In tal caso, in occasione della presentazione della pratica S.U.A.P. per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici di cui al precedente art.36, il richiedente dovrà integrare con dichiarazione nella quale venga attestato l'uso degli stessi o analoghi impianti e attrezzature e con le medesime modalità di impiego rispetto a quelli oggetti del precedente verbale della Commissione Comunale di Vigilanza. Dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- relazione tecnica da parte di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza del locale e degli impianti in uso durante l'evento/manifestazione, alle regole tecniche (tale relazione sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione Comunale di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli) ;
- planimetria generale degli allestimenti, anch'essa sottoscritta da tecnico abilitato, quotata almeno 1:100 – 1:200 ove risultino localizzate tutte le strutture da allestire (palchi, cucine, tensostrutture, attrazioni, tavoli, sistemazioni posti a sedere e/o in piedi ) e le relative misure di ingombro, indicazione dei depositi di gas, ubicazione dei servizi igienici, degli idranti, degli estintori, del quadro elettrico generale, degli spazi per l'approntamento del servizio di pronto intervento sanitario e le vie di fuga;
- attestazione circa i requisiti di resistenza al fuoco dei materiali impiegati per eventuali allestimenti e/o arredi;
- collaudo statico delle strutture utilizzate, modalità di ancoraggio e/o di controvento;
- progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato;
- attestazione circa l'approntamento dei mezzi antincendio
- certificazioni antincendio CPI qualora prevista per locali al chiuso;
- eventuale altra documentazione che la Commissione Comunale di Vigilanza o il Tavolo Tecnico Comunale di Valutazione riterrà necessario acquisire;

Successivamente all'ultimazione degli allestimenti e prima dell'inizio dello spettacolo, l'organizzatore dovrà provvedere a far pervenire al Comune, tramite sportello SUAP:

- dichiarazione di corretto montaggio di tutte le strutture e attrezzature previste;
- dichiarazione di esecuzione a regola d'arte dell'impianto elettrico e degli altri impianti previsti;
- dichiarazione firmata da tecnico abilitato circa la rispondenza alla relazione asseverata depositata, al piano di sicurezza e alle eventuali prescrizioni dettate dal Comune;
- verbale redatto dal responsabile della sicurezza circa l'informazione, formazione e accettazione dell'incarico da parte di tutti gli addetti antincendio con sottoscrizione degli stessi.

Decorsi 2 (anni) dal rilascio dell'agibilità da parte della Commissione Comunale di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli, dovrà essere presentata nuova richiesta di verifica di agibilità secondo quanto previsto dall'art.80 del T.U.L.P.S. e secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalle normative previste per il funzionamento della Commissione citata.

#### **TITOLO IV – MANIFESTAZIONI E COMPETIZIONI SPORTIVE**

##### **Art. 41 – Autorizzazione**

Le autorizzazioni per le competizioni atletiche o sportive su strada, sono rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 9 e 9 bis del D.LGS. n.285/94 e successive integrazioni e modificazioni.

La domanda per manifestazione o competizioni sportive su strada o all'interno di immobili o aree di proprietà comunale, già calendarizzate secondo il precedente art. 29, dovrà pervenire in formato telematico, tramite S.U.A.P. almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

La stessa dovrà contenere:

- attestazione circa l'avvenuta ricognizione del percorso e segnalazione circa le criticità riscontrate (se manifestazione o competizione su strada);
- piano di sicurezza redatto secondo le Linee guida vigenti a firma di tecnico abilitato, sottoscritto dall'organizzatore della manifestazione e integrato con:
  - Tabella calcolo del rischio;
  - Copia della comunicazione di manifestazione al SUEM e richiesta di presidio sanitario con relativa ricevuta di consegna (comunicazione da effettuare secondo le tempistiche previste in base al livello di rischio dell'evento);
- Comunicazione ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S di svolgimento di manifestazione da inoltrare alla Questura o alla locale Stazione Carabinieri (entro 3 giorni prima della manifestazione) e ricevuta di presentazione
- Protocollo per la gestione e il contenimento del Covid-19 (finchè in vigore), aggiornato con le linee guida e la normativa vigente al momento dell'effettuazione dell'evento;
- Collaudo statico di eventuali strutture e/o attrezzature utilizzate;
- Copia dell'attestato di idoneità tecnica a rischio elevato, in corso di validità, per addetto antincendio (il numero di addetti necessari sarà da individuarsi in base al numero di partecipanti previsto o alla capienza dell'area interessata dalla manifestazione);
- Verbale redatto dal responsabile della sicurezza circa l'informazione, formazione e accettazione dell'incarico da parte di tutti gli addetti con sottoscrizione degli stessi (da allegare alla pratica S.U.A.P. prima dell'inizio della manifestazione);

L'Ufficio S.U.A.P. provvederà al successivo inoltramento della domanda al Comando di Polizia Locale (per manifestazioni su strada) o all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (per manifestazioni in immobili e aree di proprietà comunale) per l'istruttoria e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

Le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della sicurezza, saranno oggetto di apposite prescrizioni inserite nell'autorizzazione.

L'autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS sarà necessaria per tutte le manifestazioni che prevedono lo stazionamento del pubblico in apposite strutture o aree (con o senza pagamento di un corrispettivo), o abbiano impianti o strutture specificatamente installate (palchi, tensostrutture, aree recintate, portali, etc.).

Nel caso di manifestazioni sportive o competizioni su strade previste in normative specifiche (competizioni motoristiche, rally, etc.) si rimanda a queste e le disposizioni previste dal presente Regolamento saranno applicabili solo in quanto conformi o compatibili.

## **TITOLO V – CARRI ALLEGORICI**

### **Art. 42 - Rinvio**

Per la presentazione della pratica al fine dell'ottenimento del titolo abilitativo ai sensi degli artt. 68-69 e 80 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento delle sfilate in maschera e/o sfilate con carri allegorici, si rimanda ai precedenti titoli II e III del presente Capo.

### **Art. 43 - Norme tecniche per i carri allegorici**

I carri allegorici installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche etc. , i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

In analogia a quanto previsto dall'art. 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata per ogni carro allegorico, una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e contenente, tra l'altro, anche:

- specificazione, riguardo i soggetti a bordo del carro allegorico, circa la loro funzione, fermo restando il divieto di presenza di altre persone sullo stesso;
- specificazione circa gli accorgimenti adottati al fine di evitare potenziali pregiudizi e pericoli per le persone e le cose;
- attestazione circa l'approntamento dei presidi a protezione delle ruote del convoglio;
- attestazione circa il carico antincendio e le dotazioni previste;

Dovranno inoltre essere allegati:

- carta di circolazione del veicolo adibito a carro allegorico e del rimorchio;
- assicurazione RCA valevole del veicolo adibito a carro allegorico e del rimorchio;

Le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, le vigenti norme sulle attrazioni.

## **TITOLO VI- RINVIO AD ALTRE NORME, SANZIONI E ENTRATA IN VIGORE**

### **Art. 44- Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge in vigore e ai Regolamenti Comunali vigenti.

## **Art. 45 – Sanzioni pecuniarie**

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 da applicarsi in conformità alla legge 689/81 e successive modifiche.

Gli organizzatori della manifestazioni, gli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione, salvo eventuali norme penali applicabili, sono soggetti a tutte le sanzioni previste in per eventuale inosservanza al T.U.L.P.S., alle norme vigenti in materia di pubblico spettacolo, di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di altri Regolamenti comunali ritenuti applicabili, delle disposizioni impartite dagli uffici comunali o da altri Enti relativamente all'osservanza delle norme in materia sanitaria, di sicurezza e per ogni altra normativa ritenuta applicabile.

Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge, le summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'adozione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo seguente.

## **Art. 46 - Sanzioni accessorie**

Per motivi inderogabili di ordine e sicurezza pubblica o di igiene, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione e quindi la sospensione della manifestazione, lo sgombero dell'area o dei locali autorizzati.

Per l'attività di spettacolo viaggiante/circhi:

- per l'inottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 16 lettere a, b, c, k, l, m, è interdetta la concessione di spazi pubblici fino a due anni a decorrere dalla data di contestazione dell'infrazione;
- per l'inottemperanza a quanto previsto dall'art.17 è prevista la revoca dell'autorizzazione di spettacolo viaggiante.
- per le altre infrazioni sono comminate le seguenti sanzioni:
  - per la prima volta, diffida;
  - per la seconda volta, sanzione pecuniaria oltre che sanzione accessoria di sospensione della concessione per due giorni;
  - per la terza volta, sanzione pecuniaria oltre che sanzione accessoria di espulsione dall'area concessa per l'edizione in corso

Le sanzioni sono cumulabili fino a cinque edizioni successive.

Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza la comunicazione d'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, è da ritenersi contestuale al provvedimento stesso. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti sanzionatori comportanti la sanzione accessoria della sospensione dell'attività o della chiusura dell'attrazione.

In caso di ripetute o gravi violazioni ai sanciti obblighi normativi e a quanto previsto dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di escludere i responsabili delle violazioni da

qualsiasi partecipazione a manifestazioni nell'ambito comunale, ferma restando la possibilità di adottare qualsiasi altro provvedimento/segnalazione ritenuto opportuno secondo la legge.

#### **Art .47 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della deliberazione di approvazione e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni previste nei Regolamenti Comunali precedenti con esso incompatibili.